

=====

LEGGE 14 agosto 1991, n°281.

Legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1994, n°21.

Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina (*Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni - legge regionale 1 agosto 1996, n.35*)

=====

LEGGE 14 agosto 1991, n°281.

Legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo

Art. 1

Principi generali

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Art. 2

Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

2. I cani vaganti, trovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.

3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.

4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanascico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

7. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.

12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

Art. 3

Competenze delle Regioni

1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i Comuni o le unità sanitarie locali nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.

2. Le Regioni provvedono a determinare, con propria legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i Comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

3. Le Regioni adottano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.

4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:

- a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
- b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle Regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.

5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate le cause dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

Art. 4

Competenze dei Comuni

1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con



legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.

2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

Art. 5 **Sanzioni**

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquanta mila.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire diecimilioni.

5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire diecimilioni.

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.

Art. 6 **Imposte**

1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale di lire venticinquemila.

2. L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta non dà luogo a nuove imposizioni.

3. Sono esenti dall'imposta:

- a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;
- b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel Comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l'imposta in altri Comuni;
- c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
- d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
- e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezionistiche senza fini di lucro;
- f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai Comuni.

Art. 7 **Abrogazione di norme**

1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n°1175, e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

Art. 8

Istituzione del fondo per l'attuazione della legge

1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi decorrere dal 1992.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano le

disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 9 **Copertura finanziaria**

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Prevenzione del randagismo».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

=====

=====

=====

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1994, n°21.

Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni - legge regionale 1 agosto 1996, n.35).*

Art. 1
Finalità

1. La presente legge, in attuazione dei principi della legge 14 agosto 1991, n.281, concernente «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», promuove nel territorio regionale un'adeguata protezione, degli animali ed un loro migliore rapporto con l'uomo e con l'ambiente.

2. Per le finalità di cui al comma precedente la Regione detta norme di tutela delle condizioni di vita degli animali di qualsiasi genere e specie, prevede interventi contro il randagismo, istituisce l'anagrafe canina, promuove l'educazione al rispetto degli animali.

Art. 1 bis
(Art.1 della legge regionale n.35/96)
Informazione e educazione zoofila.

1. In armonia con il comma 3 dell'articolo 3 della Legge 14 agosto 1991, n.281, la Regione promuove le attività di informazione e di educazione zoofila su tutto il territorio regionale attraverso le Unità Sanitarie Locali che devono avvalersi, per quanto possibile, della collaborazione delle associazioni protezionistiche. La Regione, inoltre, promuove l'educazione zoofila nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso intese con i Provveditorati agli Studi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 30 maggio di ogni anno è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale un programma contenente:

- a) l'indicazione degli interventi di informazione e di educazione zoofila finalizzati alla protezione degli animali, alla prevenzione del randagismo e al controllo delle nascite rivolti a tutta l'opinione pubblica;
- b) l'indicazione degli interventi di informazione e di educazione zoofila specificatamente rivolti agli studenti di ogni ordine e grado concordati con le competenti autorità scolastiche.

3. Gli interventi previsti dal programma annuale di informazione e educazione zoofila sono attuati dai servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali, nonché, sulla base di apposite convenzioni, dagli enti e dalle associazioni protezionistiche iscritte al registro regionale del volontariato di cui all'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 e dalle strutture private.

4. Le convenzioni di cui al comma 3 sono concluse sulla base di uno schema tipo approvato con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale. Ciascuna convenzione deve comunque indicare:

- a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;
- b) le somme minime e massime entro cui devono essere contenute le voci relative alle spese vive sostenute dall'organizzazione per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di rimborso;
- c) la durata della convenzione.

Art. 2
Competenze dei servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali

1. Il Servizio veterinario di ogni Unità Sanitaria Locale, oltre alle normali funzioni di competenza, è tenuto, in attuazione della presente legge, a svolgere i seguenti compiti:

- a) provvedere alla tenuta dell'anagrafe canina, in collaborazione con l'Istituto zooprofilattico sperimentale ed in armonia con i piani di risanamento contro le zoonosi di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 maggio 1988, n.24/58 ed

- b) al decreto dell'Assessore dell'igiene e sanità 28 aprile 1989, n.1669, curandone l'aggiornamento e trasmettendo ai Comuni, ogni sei mesi, una copia della stessa;
- b) effettuare i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite strutture sanitarie;
- c) collaborare con la Regione, i Comuni, gli enti e le associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo e partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole. per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;
- d) predisporre, con il consenso dei detentori interventi atti al controllo delle nascite e interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive, infettive e diffuse degli animali, servendosi delle strutture pubbliche e convenzionate;
- e) ricercare ed avvertire il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;
- f) disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienicosanitaria;
- g) disporre dei del fondi assegnati.

Art. 3
Competenze dei Comuni

(come modificato dall'art.2 della LR. n.35/96)

1. I Comuni singoli o associati provvedono al risanamento ed alla gestione dei canili comunali secondo quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge.

2. Agli animali custoditi nel canile sanitario e nelle strutture private si assicurano condizioni di vita adeguata alla loro specie e non mortificanti.

3. Ogni canile sanitario è dotato d un servizio permanente di guardia veterinaria, preposta ad interventi urgenti di vaccinazione, chirurgia o di soppressione eutanasica.

3.bis. Nei canili comunali possono essere attivate forme di custodia a pagamento.

Art. 4
Istituzione dell'anagrafe canina

1. Presso il servizio veterinario delle Unità sanitarie locali è istituita l'anagrafe del cane, alla quale devono essere iscritti tutti gli animali presenti nel territorio regionale.

2. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, residenti in Sardegna o ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore ai 90 giorni, devono iscrivere gli animali entro il termine di 10 giorni dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso; allo stesso ufficio dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro 7 giorni dall'evento.

3. All'atto dell'iscrizione deve essere compilata l'apposita scheda, secondo il modello predisposto dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ed approvato dalla Giunta regionale; la scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.

4. Nella scheda devono essere riportati: luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all'animale.

5. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione.

6. Il proprietario o il detentore è tenuto a comunicare entro 30 giorni l'eventuale cambio di residenza.

7. In sede di prima applicazione le Unità sanitarie locali sono tenute ad istituire l'anagrafe canina entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. I proprietari o i detentori dei cani sono tenuti a provvedere all'iscrizione entro tre mesi dall'istituzione dell'anagrafe canina.

8. L'omessa iscrizione all'anagrafe è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000.

Art. 5

Codice di riconoscimento

1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento, impresso mediante inoculazione di un microprocessore sottocutaneo, effettuata sulla faccia sinistra del collo, alla base del padiglione auricolare. Il microprocessore deve contenere in memoria un codice alfanumerico di dodici cifre inalterabile e unico, che possa essere evidenziato da apposito lettore. Deve, inoltre, contenere in sigla l'indicazione della Unità sanitaria locale di riferimento.

2. Le tecniche impiegate per l'inoculazione devono essere tali da evitare sofferenza all'animale.

3. L'inoculazione è eseguita gratuitamente a cura dei servizi veterinari dell'Unità sanitaria locale o da veterinari liberi professionisti convenzionati con le Unità sanitarie locali.

4. L'inoculazione può essere eseguita anche da veterinari non convenzionati, purché autorizzati dalla Unità sanitaria locale.

5. I dati concernenti i cani iscritti all'anagrafe sono comunicati alle associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta.

6. La mancata sottoposizione all'inoculazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 100.000.

Art. 6

Programma di prevenzione del randagismo

(come modificato dall'art. 3 della l.r. n. 35/96)

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 2, dell'articolo 4 della Legge 14 agosto 1991, n. 281, la Regione predispone un programma annuale di costruzione e di ristrutturazione dei canili municipali finalizzato alla prevenzione del randagismo. La Regione agevola e finanzia, altresì, la costruzione e la ristrutturazione dei canili privati aventi le finalità della prevenzione del randagismo e della custodia di animali abbandonati. La misura del contributo è fissata con delibera della Giunta regionale in un importo non inferiore all'80 per cento delle spese documentate.

2. Il programma contiene:

- la localizzazione, la tipologia e la ricettività delle strutture esistenti;
- la localizzazione, la tipologia e la ricettività di ciascuna struttura finanziata;
- i criteri di riparto tra i Comuni dei contributi previsti dagli articoli 3, 8 della Legge n. 281 del 1991.

2 bis. Nella ripartizione dei contributi è data priorità ai progetti presentati dai Comuni associati.

3. Il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'Igiene, sanità e assistenza sociale, sentita la competente Commissione consiliare entro il 30 maggio di ogni anno, sulla base delle richieste dei Comuni.

4. Entro il 30 marzo di ogni anno i Comuni presentano all'Assessorato dell'Igiene, sanità e assistenza sociale la domanda di contributo, corredata da:

- copia della deliberazione del Consiglio comunale concernente la richiesta del contributo di cui al precedente comma 2, ovvero copia della deliberazione di costituzione del consorzio di cui al comma 2 bis;
- il progetto di massima della struttura e la sua localizzazione;

c) il piano finanziario con l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento.

5. I contributi sono erogati nella misura del 60 per cento all'atto dell'approvazione del programma regionale e per la quota restante al completamento dell'opera.

Art. 7

Convenzioni per strutture di ricovero

1. Gli enti locali possono concludere con le organizzazioni protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato convenzioni aventi ad oggetto:

- l'erogazione di prestazioni di ricovero, cura e custodia degli animali abbandonati o randagi, in strutture proprie dell'organizzazione protezionistica;
- la gestione di strutture pubbliche di ricovero da parte dell'organizzazione protezionistica.

2. Le convenzioni sono concluse sulla base di uno schema tipo approvato dall'Assessorato dell'Igiene, sanità e assistenza sociale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La convenzione deve indicare:

- la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;
- le somme minime e massime entro cui devono contenersi le voci relative alle spese vive sostenute dall'organizzazione per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di rimborso;
- l'indicazione dei beni immobili e delle attrezzature di proprietà pubblica eventualmente messi a disposizione dell'organizzazione;
- la durata della convenzione.

4. La Regione e gli enti locali possono concedere in uso alle organizzazioni protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato terreni pubblici per la realizzazione di strutture di ricovero.

Art. 8

Requisiti delle strutture di ricovero

(come modificato dall'art. 5 della l.r. n. 35/96)

1. Le strutture destinate alla custodia permanente o temporanea di animali a scopo di commercio, addestramento o ricovero devono essere dotate dei requisiti strutturali, funzionali ed igienico sanitari stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto disposto nei commi seguenti.

2. Tutte le strutture indicate al comma 1 devono essere dotate di lettore del codice di riconoscimento di cui all'articolo 5 della presente legge.

3. Le strutture destinate alla custodia permanente a scopo di ricovero devono essere dotate di crematorio per l'eliminazione degli animali morti.

4. L'inosservanza degli standard definiti ai sensi del comma 1, nonché quella delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000, per le strutture di custodia permanente a scopo di ricovero, e da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 negli altri casi.

Art. 9

Controllo del randagismo

(come modificato dall'art. 5 della l.r. n. 35/96)

1. I cani vaganti catturati, regolarmente identificati, devono essere restituiti al proprietario o detentore.

2. I cani vaganti non identificati devono essere catturati, a cura del servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale competente

per territorio che provvede agli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge; nessuno, al di fuori degli addetti ai suddetti servizi, può procedere alla cattura di cani randagi.

3. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori. E' vietato l'uso di tagliole e di bocconi avvelenati nonché l'uso di trappole che non consentono una rapida segnalazione della presenza dell'animale catturato.

4. La decorrenza del periodo di sequestro ha inizio dal momento dell'avviso al proprietario del ritrovamento dell'animale iscritto all'anagrafe.

5. Le spese di cattura, di custodia ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o del detentore.

6. Gli animali non reclamati nei quindici giorni successivi alla cattura, dopo l'osservazione sanitaria, possono essere ceduti in affidamento temporaneo a privati che diano idonee garanzie di buon trattamento, ed enti e associazioni protezionistiche. L'affidamento diventa definitivo se decorrono sessanta giorni dalla data di cattura dell'animale senza che questi venga reclamato dal legittimo proprietario. E' fatto divieto a chiunque di cedere gli animali ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione.

7. I cani ritrovati o accalappiati possono essere soppressi, in modo eutanasico, solo se gravemente malati o affetti da patologie progressivamente debilitanti o incurabili, o se di comprovata pericolosità. Alla soppressione provvedono esclusivamente i medici veterinari.

8. E' comunque vietata la soppressione dei cani al di fuori dei casi previsti dal comma precedente.

9. Chi per errore o involontariamente uccida un cane identificato deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio cui è avvenuto il fatto.

10. I veterinari liberi professionisti che nell'esercizio della loro attività vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'Unità sanitaria locale competente.

Art. 10

Profilassi della echinoccosi e della leishmaniosi

(come modificato dall'art. 7 della l.r.n. 35/96)

1. Tutti i cani devono essere sottoposti a trattamento periodico contro la tenia echinococco, secondo le scadenze previste dal piano regionale di eradicazione della echinoccosi, nonché al periodico prelievo di sangue per la sierodiagnosi detta leishmaniosi.

2. L'Assessore dell'Igiene, sanità e sicurezza sociale emana apposite direttive sulla cadenza temporale e sulle altre modalità delle campagne di prevenzione, e/o eliminazione dei focolai individuati, delle zoonosi infettive contagiose e dei prelievi per la sierodiagnosi della leishmaniosi.

3. I trattamenti ed i prelievi sono effettuati gratuitamente dai servizi veterinari delle Unità sanitarie locali nonché dai veterinari liberi professionisti con spese a carico del proprietario o del detentore del cane.

3 bis. Le Unità Sanitarie Locali sono autorizzate a stipulare convenzioni con imprese private per le attività di prevenzione e/o di eliminazione delle zoonosi infettive contagiose, sotto il controllo diretto dei propri servizi.

3 ter. Le convenzioni di cui al comma 3 bis sono concluse sulla base di uno schema tipo approvato con decreto dell'Assessore dell'Igiene, sanità e assistenza sociale. Ciascuna convenzione deve comunque indicare:

- la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;
- il costo, delle prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di pagamento;
- il termine iniziale e il termine finale di adempimento;
- le modalità di controllo da parte dei servizi dell'Unità Sanitaria Locale.

Art. 11

Trasferimento, smarrimento o morte del cane

1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo del cane devono segnalare al servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale di competenza i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.

2. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, anche tramite mezzo telefonico, e comunque essere confermata per iscritto entro 15 giorni dagli eventi di cui al primo comma.

3. In caso di mutamenti di residenza del proprietario o del detentore, ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, come pure nel caso di animali acquistati in altre Regioni in cui, pur essendo istituita l'anagrafe canina, l'identificazione sia effettuata diversamente da quanto disposto dal precedente articolo 5, il cane deve essere reinscritto presso l'anagrafe dell'Unità sanitaria locale competente per territorio, con il codice ad esso già attribuito.

Art. 12

Abbandono e custodia degli animali

1. Chiunque abbandona cani, gatti o altri animali custoditi nel proprio luogo di residenza o di domicilio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000.

2. Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo degli animali di cui al comma precedente, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento deve chiedere al competente servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale di essere autorizzato a consegnare l'animale ad apposite strutture di ricovero pubbliche o private.

Art. 13

Controllo delle nascite

1. I servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, su richiesta dei proprietari, dei detentori o delle associazioni protezionistiche, predispongono interventi preventivi atti al controllo delle nascite della popolazione canina e felina servendosi delle proprie strutture o dei presidi veterinari privati convenzionati.

2. La limitazione delle nascite, decisa dai proprietari, è effettuata previa anestesia e se la natura dell'intervento lo richiede, con mezzi chirurgici e chimici, con modalità, ed effetti tali da preservare, per quanto possibile, la vitalità sessuale dell'animale. Gli interventi sono eseguiti esclusivamente dai medici veterinari.

3. Gli interventi riguardanti gli animali di proprietà sono effettuati a spese del richiedente sulla base di un tariffario concordato dalla Regione con l'ordine provinciale dei medici veterinari entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

(della legge regionale n. 35/96)

1. Gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 13 sono eseguiti gratuitamente e devono essere eseguiti obbligatoriamente nei confronti di tutta la popolazione canina e felina randagia.

Art. 14

Protezione dei gatti in libertà

1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. E' vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro habitat.

2. I gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati dall'Unità sanitaria locale di competenza e reimmessi nel loro gruppo.

3. Enti o associazioni iscritte all'albo regionale possono, in accordo con le Unità sanitarie locali di competenza, avere in

gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.

4. I gatti liberi possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o incurabili.

5. La decisione della soppressione spetta unicamente al veterinario dell'Unità sanitaria locale di competenza.

Art. 15

Tutela dell'integrità fisica degli animali

1. Il compimento di atti crudeli su animali e l'impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non sono più idonei al lavoro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.

2. L'uccisione di un animale senza giustificato motivo o la produzione di lesioni, parimenti ingiustificate, tali da richiedere la soppressione dell'animale, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.

3. Sono vietati gli spettacoli, le gare, le rappresentazioni pubbliche e forme di addestramento che comportino sofferenze di animali, secondo quanto indicato dalla tabella A allegata alla presente legge. La violazione di tale disposizioni è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 71 del Regio decreto 18 giugno 1931, n.773.

4. Chiunque cede a titolo gratuito od oneroso cani o gatti o altre specie animali al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 10.000.000.

5. Chiunque cagiona la diffusione di una malattia tra animali soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 80.000 a lire 80.000.

6. L'avvelenamento di animali causato da acque di scarico e rifiuti inquinati, da terreno avvelenato o dall'impiego non appropriato di prodotti chimici, nonché dalla mancata recinzione di discariche e rifiuti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al doppio del valore dell'animale e comunque non inferiore a lire 100.000.

7. Le Unità sanitarie locali garantiscono la presenza obbligatoria di un veterinario a gare e la vigilanza su spettacoli e rappresentazioni che implicino l'uso di animali.

Art. 16

Modalità di custodia degli animali

(come modificato dall'art.9 della l.r.n.35/96)

1. Chiunque possieda o detenga animali, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.

2. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi ove siano legati con catene. La catena, ove necessaria, deve avere la lunghezza minima di metri 5 oppure di metri 3 se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri.

3. Chiunque custodisce presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in detenzione, animali, deve garantire loro condizioni igieniche e ambientali tali da non recare. Nocumento né alla loro salute, né all'igiene e alla quiete delle persone.

3 bis. In caso di morte dell'animale, le strutture di ricovero pubbliche o convenzionate procedono, su richiesta del proprietario, alla cremazione della carcassa.

Art. 17

Modalità del trasporto degli animali

1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.

2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.

3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n.624, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 77/489 in materia di protezione degli animali.

Art. 18

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata, oltre che al servizio veterinario di ciascuna USL:

- a) agli addetti al servizio di polizia municipale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 e della legge 7 marzo 1986, n.5;
- b) agli agenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n.26;
- c) alle guardie volontarie delle associazioni di tutela degli animali, secondo quanto disposto dall'articolo 19 della presente legge.

Art. 19

Guardie zoofile

1. Per la vigilanza sull'applicazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta delle associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato, procede alla nomina di guardie giurate addette alla protezione degli animali - denominate guardie zoofile - in possesso dei requisiti prescritti dal Regio decreto 18 giugno 1931, n.773, T.U. di pubblica sicurezza e dal Regio decreto 6 maggio 1940, n.635.

2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito alle dipendenze dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, in collegamento con le associazioni protezionistiche.

3. Possono essere proposti dalle associazioni protezionistiche i giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n.772, e successive modificazioni, il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

4. Il servizio sostitutivo civile nell'attività di guardia zoofila dovrà avvenire previa convenzione tra il Ministro per la difesa e gli enti o associazioni indicati. A tal fine trovano applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n.1139, recante disposizioni per l'attuazione della legge 15 dicembre 1972, n.772.

Art. 20

Formazione e aggiornamento delle guardie zoofile

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le associazioni protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato convenzioni per la formazione e l'aggiornamento delle guardie zoofile.

Art. 21

Promozione educativa

1. La Regione promuove, con la collaborazione dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, degli ordini professionali, dei medici veterinari e delle associazioni per la protezione degli animali, programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo - animale - ambiente.

2. La Regione autorizza altresì l'istituzione di corsi di formazione professionale per personale ausiliario da utilizzare presso strutture veterinarie pubbliche.

3. La Regione istituisce altresì, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con Province, associazioni ed ordini professionali dei medici veterinari nell'ambito del piano annuale di formazione professionale, corsi di riqualificazione professionale del personale dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali.

4. La Regione promuove, attraverso le necessarie intese con le competenti autorità scolastiche, lo svolgimento, nell'ambito delle attività scolastiche integrative e di sostegno, di appositi programmi di informazione e di educazione al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute.

Art. 22

Limiti di applicazione

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei cani delle forze di armate e delle forze di polizia utilizzati per servizio.

Art. 23

Procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative

1. Per l'infrazione delle sanzioni amministrative si applica la procedura di cui al titolo IV della legge regionale 25 aprile 1978, n.32 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 24

Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 1.294.000.000 per l'anno 1994 ed in lire 900.000.000 per ciascuno degli anni successivi, alle stesse si fa fronte quanto a lire 394.000.000 per l'anno 1994 con le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n.281 e quanto a lire 900.000.000 per gli anni 1994 e successivi con risorse proprie della Regione.

Art. 10

(della legge regionale n.35/96)

1. In relazione alle variazioni introdotte con la presente legge alle disposizioni di cui all'articolo 6, i termini del 30 marzo, indicato dal comma 4 del detto articolo, e del 30 maggio, indicato dal comma 3 sempre dello stesso articolo, sono fissati per il 1996 rispettivamente al 60° ed al 120° giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

=====

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 4 marzo 1999, n.1

Regolamento di attuazione della Legge 14 agosto 1991, n.281 e delle leggi regionali 18 maggio 1994, n.21 e 1 agosto 1996, n.35 sulla prevenzione del randagismo.

Il Presidente della Giunta Regionale

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'art.2, III, comma, lett. a) della legge regionale 7.1.1977, n.1, recante: "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

Vista la Legge 14 agosto 1991, n.281, recante: Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;

Vista la legge regionale 18 maggio 1994, n.21, recante: "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina", così come integrata e modificata dalla legge regionale 10 agosto 1996, n. 35;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n.371 del 19 dicembre 1985;

Considerato che il Consiglio regionale, nella seduta pomeridiana del 2 febbraio 1999 ha approvato il regolamento di cui all'oggetto, ai sensi dell'art.27 dello Statuto speciale per la Sardegna;

Emana

il seguente decreto, avente ad oggetto: "Regolamento di attuazione della Legge n.281 e delle leggi regionali n. 21 del 1994 e n. 35 del 1996 sulla prevenzione del randagismo:

Art. 1

Norme generali

1. La tutela degli animali di affezione e di conseguenza la tutela della salute pubblica e ambientale, regolamentata dalla Legge 14 agosto 1991, n.281 e dalle leggi regionali 18 maggio 1994, n.21 e 10 agosto 1996, n.35, trova applicazione nel presente regolamento.

2. Il regolamento:

- a) consta delle disposizioni operative per l'adempimento dei compiti nella realizzazione delle strutture necessarie all'applicazione del dettato normativo sulla cattura, raccolta, mantenimento e cura degli animali di affezione;
- b) regolamento le procedure amministrative e burocratiche per la richiesta dei contributi e stabilisce gli standard a cui adeguarsi, per ottenerli;
- c) indica i modelli tipo per uniformare le istanze di richiesta di contributi e la costituzione dei consorzi di comuni;
- d) detta le indicazioni essenziali per la lotta al randagismo e provvede a stabilire i criteri per ogni intervento veterinario utile alla salute dei randagi e al loro controllo riproduttivo;
- e) indica le modalità e i tempi di svolgimento dei corsi di formazione delle guardie zoofile e del personale addetto, in forma dipendente, convenzionata o volontaria, a mansioni che hanno relazione con la vita degli animali da affezione;
- f) definisce i criteri per l'aggiornamento del personale preposto al recupero degli animali oggetto del regolamento stesso;
- g) definisce i criteri per l'anagrafatura dei cani;
- h) determina le forme e i limiti dei finanziamenti ai comuni singoli o associati, ai privati e alle associazioni di volontariato, per la costruzione e ristrutturazione dei canili e per la loro gestione;

- i) stabilisce i requisiti degli allevamenti per scopi commerciali, per addestramento e anche le modalità organizzative per fiere, esposizioni e manifestazioni collettive che abbiano come soggetti principali cani e gatti;
- l) incentiva attività educative e di propaganda alla realizzazione del benessere animale

Art. 2

Adempimento dei compiti per la realizzazione delle strutture e per la loro gestione

1. I comuni singoli o associati, i privati e le associazioni di volontariato, possono far richiesta, entro il 30 marzo di ogni anno, di contributi per la ristrutturazione, la costruzione e la gestione dei canili.

2. Le domande redatte negli appositi moduli regionali, verificate e approvate, sono inserite nel programma annuale di prevenzione del randagismo.

3. Le richieste di convenzionamento o con privati e le associazioni di volontariato, devono essere corredate di documentazione attestante la presenza di personale qualificato per i compiti finanziabili. Fra queste deve esserci almeno una guardia zoofila o, per il primo anno di attività, un operatore esperto, facente funzioni.

4. Le strutture devono rispettare gli standard imposti e rimangono vincolate agli scopi previsti per almeno quindici anni.

5. Per ogni canile finanziabile deve essere indicato chi ha responsabilità organizzativa e di rappresentanza.

Art. 3

Requisiti delle strutture di ricovero (Caratteristiche costruttive dei canili e dei gattili)

1. Le strutture di ricovero sono: il canile sanitario e il canile rifugio.

2. L'omogeneizzazione delle tipologie costruttive dei canili è indispensabile per una adeguata realizzazione del dettato normativo e per un proficuo investimento finanziario.

3. La funzionalità e l'efficacia degli interventi, dipende da una realistica e soddisfacente attivazione delle strutture di cui devono essere garantiti gli standard.

4. Presso ogni canile sanitario devono essere assicurati:

- a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani, come previsto dagli articoli 86 e 87 del DPR 8 febbraio 1954, n.320, recante il regolamento di polizia veterinaria e successive modificazioni;
- b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani, catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o detentori ovvero il loro affidamento ad eventuali richiedenti;
- c) il pronto soccorso e le prime cure degli animali di cui alle lettere a) e b), eventualmente feriti;
- d) l'incenerimento degli animali morti o comunque la garanzia di un adeguato smaltimento delle carcasse.

5. Presso ogni canile rifugio devono essere assicurati:

- a) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o detentori ovvero l'affidamento ad eventuali richiedenti;
- b) il ricovero e la custodia dei cani dopo il periodo di osservazione nel canile sanitario;

6. Per i suoi compiti ogni canile sanitario deve dotarsi di:

- a) un reparto adibito alla custodia temporanea per un periodo massimo di 60 giorni;
- b) un reparto per il ricovero permanente o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea, qualora non esista un canile rifugio;
- c) un reparto di isolamento ed osservazione sanitaria per i casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria;

- d) un reparto per i cani che devono essere obbligatoriamente trattati farmacologicamente contro la tenia echinococco;
- e) un gattile.

7. Per i suoi compiti ogni canile rifugio dovrà dotarsi di:

- a) reparti per il ricovero permanente o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea;
- b) un reparto di isolamento temporaneo in caso di necessità;
- c) un ambulatorio veterinario;
- d) uffici;
- e) un gattile.

8. Sono pertinenze del canile sanitario e del canile rifugio anche i locali di immagazzinamento dell'alimento per gli animali che deve essere separato dai locali di servizio e dall'ufficio amministrativo, anche questi facente parte della struttura.

9. La cucina, se l'alimento acquistato preconfezionato, può non essere necessaria.

10. Le caratteristiche costruttive di dette dipendenze devono essere conformi ai regolamenti e alle leggi vigenti.

11. Nel canile sanitario deve inoltre essere attrezzato un ambulatorio veterinario fornito dei materiali e del personale necessario per:

- a) operazioni di anagrafatura;
- b) prelievi di laboratorio;
- c) accertamenti diagnostici;
- d) interventi chirurgici di pronto soccorso urgenti;
- e) eventuale soppressione eutanasica;
- f) interventi di sterilizzazione di cani e gatti.

12. Per ogni canile devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) essere convenientemente isolato fisicamente e acusticamente da altri edifici;
- b) non sorgere nel perimetro di altre strutture sanitarie o annonarie;
- c) la sua ubicazione deve essere approvata dal servizio di igiene pubblica di concerto col servizio veterinario della ASL di competenza che ne valuta anche l'idoneità rispetto alle vigenti norme di igiene e sanità pubblica previste per i concentramenti e la stabulazione di animali;
- d) essere adeguatamente recintato in modo da impedire l'accesso ai non addetti o autorizzati.

13. Un'attenzione particolare deve essere rivolta ad evitare inconvenienti legati alla presenza di animali in numero elevato, in quanto ciò aggrava la produzione di cattivi odori, rumori e rifiuti sia solidi che liquidi.

14. Il canile va considerato alla stregua di una attività di tipo insalubre e come tale deve essere ubicata in zona periferica e deve poter disporre di allacci fognari ed idrici. Il canile, in quanto struttura aperta ai cittadini, deve essere facilmente raggiungibile, anche con mezzi pubblici.

15. Gli standard minimi delle superfici utilizzabili per le diverse funzioni del canile sono:

- a) CANILE RIFUGIO - Il canile rifugio deve sorgere in un'area di circa 5.500 metri quadrati, così ripartiti:
 - 1) circa 600 metri quadri di superficie coperta destinati agli uffici e agli ambulatori
 - 2) circa 400 metri quadri per ambulatori;
 - 3) circa 2.000 metri quadri per le strutture del canile, gattile, isolamento e reparto quarantenario;
 - 4) circa 2.000 metri quadri per i piazzali, cortili interni e spazi verdi;
 - 5) circa 500 metri quadri da destinare a verde per costituire una fascia di rispetto a disposizione di ulteriori futuri utilizzi.
- b) CANILE SANITARIO - Il canile sanitario, per soddisfare tutte le funzioni attribuitegli, deve sorgere in un'area di circa 10.000 metri quadri così ripartiti:
 - 1) 2.000 destinati alle parti coperte;

- 2) 3.000 destinati ai cortili e spazi verdi interni;
 3) 5.000 destinati ai parchetti di stabulazione libera.
 Nella scelta dell'area va considerato che la struttura deve distare da altri insediamenti urbani almeno 200 metri.
- c) **MOVIMENTO ANIMALI** - Il canile sanitario tipo qui considerato deve poter ricevere all'incirca 900/1.000 cani all'anno. Si presume che ogni animale soggiorni in media 10 giorni nella struttura per gli accertamenti sanitari. Trascorso tale termine, se richiesto, può essere dato in affido temporaneo. L'affido, come previsto dalla Legge n.281 del 1991, diviene cessione definitiva trascorsi 60 giorni dalla data di ingresso in canile.
- d) **MODALITA' DI CUSTODIA CANI** - I soggetti ospitati nella struttura del canile possono occupare:
- 1) box chiusi dotati di una parte coperta chiusa e una parte aperta:
- | | | |
|------------------------------|-----|-----|
| peso cane fino a Kg. 6 | | |
| - sup. min. parte chiusa | mq. | 1 |
| - sup. min. aperta | mq. | 1 |
| - sup. cane min. | mq. | 2 |
| peso cane da Kg. 6 a Kg. 10 | | |
| - sup. min. parte chiusa | mq. | 1 |
| - sup. min. aperta | mq. | 1,4 |
| - sup. cane min. | mq. | 3 |
| peso cane da Kg. 10 a Kg. 20 | | |
| - sup. min. parte chiusa | mq. | 1,5 |
| - sup. min. aperta | mq. | 2 |
| - sup. cane min. | mq. | 3,5 |
| peso cane oltre Kg. 30 | | |
| sup. min. parte chiusa | mq. | 2 |
| sup. min. aperta | mq. | 2 |
| sup. cane min. | mq. | 4 |
- Per tutte le tipologie di box, l'altezza minima della recinzione deve essere di 2,5 m., devono essere costruiti con materiali resistenti, a superfici lisce, impermeabili e facilmente lavabili, che non siano nocivi, che non presentino angoli vivi e possano essere facilmente disinfettati.
- Il pavimento deve essere in leggera pendenza verso una canaletta di scolo ricoperta da griglia, convogliante i liquidi verso un impianto fognario pubblico e, laddove non presente, una fossa settica opportunamente dimensionata.
- Devono essere forniti di un sistema automatico di approvvigionamento di acqua potabile e di una mangiatoia asportabile in materiale lavabile e disinfettabile.
- Le porte devono essere costruite in metallo ad angoli arrotondati in modo da non rappresentare pericolo per gli animali custoditi.
- Per i box che devono ospitare animali in osservazione e/o particolarmente aggressivi deve essere prevista una porta a scorrimento che separi le due porzioni aperta/chiusa del box e un doppio ingresso in modo da garantire le operazioni di pulizia in perfetta sicurezza.
- Per i box di entrata dove vengono ospitati i cani da trattare farmacologicamente, le acque di scolo devono poter confluire in una vaschetta di raccolta al fine di poter subire un trattamento di bonifica tendente alla eliminazione di eventuali uova di tenia echinococco (es. bollitura, formalina, etc.).
- 2) paddock
 si tratta di uno spazio all'aperto, recintato adeguatamente, dove i cani hanno la possibilità di fare sufficiente moto, di svolgere attività ludica e di socializzazione. Non vengono indicate particolari

caratteristiche costruttive trattandosi di spazi atti a simulare al meglio l'habitat esterno naturale. Devono essere comunque garantiti i seguenti requisiti minimi:

- la recinzione deve avere fondamenta sufficientemente profonde per impedire l'accesso dall'esterno di altri cani e/o altri animali nocivi;
- il terreno deve essere costituito in modo da poter garantire il filtraggio dell'acqua piovana così da evitare il formarsi di pozzanghere, ma sufficientemente duro da poter garantire il naturale consumo delle unghie e soprattutto favorire la raccolta degli escrementi.

3) gabbie

Nei casi in cui sia prescritta la permanenza dei cani in apposite gabbie, per il tempo strettamente necessario e in ogni caso con la possibilità di uscire per fare del moto almeno una volta al giorno, i soggetti ospitati nella struttura del canile possono occupare gabbie delle seguenti dimensioni:

altezza del cane cm. 30		
- sup. min. del pavimento	mq.	0,75
- altezza min. della gabbia	cm.	60
altezza del cane cm. 40		
- sup. min. del pavimento	mq.	1
- altezza min. della gabbia	cm.	80
altezza del cane cm. 70		
- sup. min. del pavimento	mq.	1,75
- altezza min. della gabbia	cm.	1,40

Art. 4

Gestione sanitaria dei canili

1. L'attività del canile sanitario consiste nell'espletamento delle operazioni legate alla sanità:

- a) le operazioni di disinfezione, disinfestazione, trattamento farmacologico routinario profilattico delle principali malattie infettive ed infestive;
- b) interventi straordinari nei confronti di soggetti che abbisognano di cure mediche e/o chirurgiche. Per queste ultime deve essere almeno garantito il pronto soccorso, attrezzando un vero e proprio ambulatorio veterinario dotato della strumentazione necessaria nelle operazioni citate nella legge, approvvigionandolo periodicamente di tutto il necessario materiale d'uso. Lo stesso ambulatorio può essere utilizzato per le operazioni di sterilizzazione.

2. Per l'attività routinaria è sufficiente un Veterinario fino a 250 posti cane, ma il parametro deve essere raddoppiato per le attività straordinarie e le sterilizzazioni.

3. E' prevista la collaborazione di un ausiliario veterinario.

4. In caso di malattia il cane o il gatto affidato al rifugio deve essere curato dai medici veterinari delle ASL. Sia il canile sanitario che il canile rifugio devono tenere registri di entrata e uscita di ogni cane e gatto con relativa foto e, per i cani, del numero di codice.

5. Il reparto isolamento deve sorgere in una zona separata e a distanza dai box di ricovero normale.

6. La struttura del reparto deve garantire un reale isolamento degli animali, sia rispetto ai box contigui che agli operatori. Le dimensioni dei ricoveri saranno come quelle degli altri box, gabbie e locali, con la possibilità di poter agevolmente e senza rischi procedere alla osservazione degli animali.

7. L'alimentazione deve poter avvenire dall'esterno e l'animale deve essere isolato durante le operazioni di pulizia.

8. La scelta dei materiali da costruzione deve tenere conto della esigenza di procedere a drastiche disinfezioni e lavaggi su ogni superficie. Tutta l'attrezzatura deve essere lavabile e disinfettabile, senza spigoli o angoli vivi.

9. Gli scarichi devono essere singoli, a sifone e non in comune con gli altri box.

10. La capienza ipotizzabile è di 10 cani, 10 gatti e un altro animale.

11. Possibilmente la struttura deve essere distinta in tre reparti:

- a) cani morsicatori o comunque pericolosi e di grossa mole;
- b) cani in normali condizioni di ricovero;
- c) cuccioli o cani con problemi sanitari non riferibili a malattie (periodo postoperatorio, cagne gravide etc.).

12. I tre settori devono essere fra loro collegati; e deve inoltre essere previsto un percorso coperto tra gli uffici, gli ambulatori, il magazzino.

13. Gli ambulatori devono essere contigui al reparto c).

14. Le unità di ricovero sono costituite da una parte coperta e da un parchetto esterno.

15. La parte coperta è suddivisa in due ambienti con adeguate chiusure comandabili dall'esterno, per isolare l'animale durante le operazioni di pulizia a tutela dell'incolumità del personale.

16. Le dimensioni dei due ambienti sono di m. 2 per m. 1 e di altezza m. 2,30 ciascuno. Devono essere provvisti di brandine in materiale non deperibile, lavabile e disinfettabile, sopraelevate dal pavimento, di abbeveratoi automatici e di idonei dispensatori di mangime in acciaio inox, caricabili dall'esterno.

17. Il parchetto esterno, di dimensioni di m. 2 per m. 2, è protetto da una tettoia, separato dalle altre unità contigue da pareti a tutta altezza e chiuso a fronte con sbarre di acciaio inox.

18. Gli scarichi delle acque nere devono confluire direttamente nell'impianto fognario ed essere realizzati in modo da non causare dispersioni all'esterno e ristagni o in alternativa in una fossa settica, con obbligo di svuotamento, tramite apparato di spurgo a garanzia ecologica.

Art. 5

Attività crematoria

1. Considerata la delicatezza del compito, quale attività ad alto rischio ambientale e di notevole costo di realizzazione e di gestione, per questo servizio sono consigliate le convenzioni con le società di smaltimento dei rifiuti tossici.

Art. 6

Gattile

1. La normativa attuale non contempla la lotta al randagismo del gatto, ma solo il ricovero:

- a) per osservazione nell'ambito della profilassi della rabbia;
- b) per diagnosi ed eventuale cura di randagi malati o feriti allo scopo di escludere malattie trasmissibili;
- c) per campagne di sterilizzazione di colonie di gatti liberamente viventi sul territorio,

2. il ricovero dei felini è riservato agli animali in osservazione e a quelli in degenza postoperatoria, in caso di sterilizzazioni.

3. E' da prevedere un movimento di circa 500 gatti all'anno e per una permanenza media di circa 4/5 giorni e successiva riammissione nel loro gruppo di origine.

4. Sono necessari spazi adeguati in cui collocare gabbie di stabulazione, con criteri modulari e non, costrutture fisse.

5. Le gabbie, costruite con materiali adatti dal punto di vista igienico, lavabili e disinfettabili, hanno generalmente le dimensioni di m.1 per m.0,60, altezza m.0,50 e sono sovrapponibili.

6. E' opportuno stabulare in ambienti o vani diversi i soggetti in osservazione, i soggetti feriti o malati, i capi da sterilizzare o già sterilizzati.

7. I locali di stabulazione dovranno avere le usuali caratteristiche di pulizia e disinfezione previste per gli altri reparti

di ricovero animali e inoltre è necessario un ambiente attrezzato per il lavaggio e la disinfezione delle vaschette per le deiezioni e delle gabbie.

8. Il numero prevedibile di gatti da ricoverare contemporaneamente è di circa:

- a) gatti in osservazione: 10;
- b) gatti in ricovero sanitario: 10;
- c) gatti per sterilizzazioni in ricovero preoperatorio: 20;
- d) gatti in stabulazione postoperatorio: 20.

9. La permanenza prevista dal regolamento di polizia veterinaria per i gatti sottoposti a periodo di osservazione per la profilassi della rabbia prevede il ricovero contemporaneo di 15/20 soggetti.

Art. 7

Canile rifugio

1. L'articolo 3 del DPR 31 marzo 1979 attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali

2. La Legge n.281 del 1991 individua nei Comuni gli enti che devono provvedere al risanamento dei canili sanitari e alla costruzione dei rifugi.

3. Il canile rifugio deve essere di dimensioni adeguate per ospitare un alto numero di animali.

4. Un regolamento guida dei canili rifugio deve essere approntato dall'amministrazione Comunale di concerto con il Servizio Veterinario della A.S.L. per l'aspetto igienico sanitario, sulla scorta delle indicazioni delle leggi regionali.

5. Le caratteristiche generali dei rifugi devono essere tali da garantire l'igiene pubblica ed il benessere delle specie ricoverate. Il benessere è assicurato con una adeguata alimentazione e riducendo al minimo qualsiasi sofferenza o angoscia. Sono quindi inadeguate, per i lunghi periodi di ricovero, le strutture classiche costituite da box occupati da più soggetti privi della possibilità di compiere del moto. In tali situazioni appaiono più adeguate delle strutture modulari concepite seguendo le indicazioni scaturite dallo studio dell'etologia del cane e proposte dagli etologi veterinari.

6. Il progetto di un canile rifugio deve scaturire dall'elaborazione e sperimentazione di nuove idee, in sintonia con l'accresciuta sensibilità zoofila della società e con le necessità degli animali.

Art. 8

Allevamenti commerciali, per addestramento e manifestazioni varie

1. I requisiti generali e quelli particolareggiati cui attenersi per i canili sanitari, devono essere considerati essenziali riferimenti anche per la realizzazione di strutture adibite ad allevamenti commerciali o per addestramento.

2. Tali criteri generali devono essere rispettati nel senso del benessere animale, anche in occasione di manifestazioni organizzate a vari scopi.

Art. 9

Altri animali

1. Saltuariamente il personale del canile interviene, su richiesta dell'autorità giudiziaria, per catturare animali di altre specie vaganti sul territorio cittadino che possono costituire una turbativa per l'ordine pubblico (bovini, cavalli, asini, pecore, mammiferi esotici, pavoni, cigni, altri volatili, rettili, etc.). In tali casi il servizio veterinario di una grande città viene chiamato a risolvere situazioni create dalla presenza di animali inusuali per un ambiente urbano e le difficoltà che si riscontrano sono, oltre che l'approccio con l'animale ed il suo trasporto, la custodia in attesa di una destinazione ulteriore.

2. Il locale, polivalente, deve essere costituito da un ricovero di grandi dimensioni, suddiviso in due ambienti separati da una chiusura comandabile esternamente.

3. Il locale, completamente chiuso, deve essere facilmente ispezionabile dall'esterno, a pareti lisce e lavabili.

4. Deve essere prevista la possibilità di inserire pareti mobili di contenzione per grossi animali.

5. Alimentazione e abbeverata devono essere forniti con contenitori adatti alla specie in considerazione.

6. Gli scarichi, di adeguate dimensioni, devono essere presenti in entrambi gli ambienti.

Art. 10 Strutture accessorie

I. UFFICI E SERVIZI

Le varie attività di competenza del canile sanitario richiedono strutture complementari così identificate:

- a) guardiola custode centralino;
- b) ufficio accettazione cessione animali;
- c) ufficio posta, statistiche, movimento animali;
- d) ufficio profilassi della rabbia;
- e) ufficio animali morti, disinfezioni;
- f) archivi;
- g) uffici medici veterinari;
- h) locali riunioni;
- i) servizi igienici per il pubblico;
- l) spogliatoi e servizi igienici per il personale;
- m) spogliatoi e servizi igienici per i veterinario

2. AMBULATORI

Il personale medico veterinario del canile sanitario deve far fronte ad attività che richiedono appositi locali attrezzati.

La normativa in vigore prevede che gli animali ricoverati siano visitati, se necessario curati e sottoposti a profilassi al fine di garantire la salute pubblica.

Il canile deve provvedere alla identificazione dei cani, all'effettuazione di campagne di sterilizzazione dei cani e dei gatti ed alla chirurgia d'urgenza in caso di animali randagi feriti.

Per la prevenzione e la tutela della salute pubblica, l'effettuazione di indagini di laboratorio mirate alla ricerca di forme morbose pericolose per la comunità umana ed animale, il canile può divenire sede di vaccinazione, in caso di campagne obbligatorie, e ambulatorio per prestazioni a pagamento.

In caso di attività libero professionale intramurale le strutture necessarie sono:

- a) ambulatorio medico;
- b) sala chirurgica con annesse pertinenze;
- c) sala di dissezione e laboratorio con annesse pertinenze;
- d) deposito chiudibile per farmaci ed attrezzature;
- e) locale attesa per il pubblico;
- f) servizi.

3. MAGAZZINI

Lo stoccaggio e la conservazione dei materiali in uso presso la struttura deve prevedere adeguati spazi per:

- a) mangimi;
- b) prodotti in scatola;
- c) prodotti deperibili;
- d) prodotti di pulizia;
- e) prodotti per la disinfezione e disinfestazione;
- f) materiali d'uso;
- g) attrezzature e vestiario;
- h) modulistica e cancelleria.

Le caratteristiche dei singoli materiali richiedono diverse modalità di stoccaggio con idonea separazione.

4. CUCINA

L'attuale tecnologia zootecnica consente d'alimentare i cani e i gatti con mangimi completi e di buona qualità reperibili in commercio.

La tradizionale "cucina" può essere sostituita da un locale in cui effettuare la preparazione delle dosi per i singoli animali, la miscelazione di mangimi complementari a seconda delle esigenze nutrizionali.

Si deve provvedere alla pulizia e disinfezione delle ciotole e degli strumenti utilizzati e all'eliminazione degli avanzi.

L'ambiente deve essere lavabile e disinfettabile non presentare angoli o fessure in cui possa raccogliersi lo sporco ed essere fornito di mezzi protettivi atti ad impedire l'ingresso di insetti o roditori.

5. AUTORIMESSA

E' necessario prevedere un ambiente chiuso in cui parcheggiare tutti gli autoveicoli in dotazione ed effettuare operazioni di piccola manutenzione.

Nel locale deve essere previsto un ambiente attrezzato in cui eseguire il lavaggio e la disinfezione dei mezzi.

Il tipo ipotizzabile dei mezzi è:

- a) autocarri;
- b) mezzi di disinfezione e disinfestazione;
- c) autocarro trasporto spoglie grossi animali;
- d) autoveicoli di servizio.

6. CELLA FRIGORIFERO

Lo stoccaggio ai fini della successiva distruzione o la conservazione per eventuali esami anatomopatologici di un numero variabile di animali morti richiede l'installazione sia di una cella frigorifera che di una cella di congelamento.

Le celle devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) temperatura regolabile tra +4 gradi e +15 gradi C;
- b) dimensioni m. 2 per m. 2;
- c) pareti lisce, lavabili, disinfettabili;
- d) spigoli arrotondati e sgusci;
- e) apparecchio per la registrazione continua delle temperature allarme;
- f) dispositivo per lo scarico dei liquidi di lavaggio.

7. CENTRALE TERMICA

La centrale termica deve essere dimensionata per il riscaldamento dei locali adibiti ad uffici, ed ambulatori e deve rispondere ai requisiti di legge.

Ai fini del risparmio energetico deve essere prevista la possibilità di attivare il riscaldamento solo nei box occupati dagli animali.

8. DEPURAZIONE E RICICLO ACQUE

L'ingente quantitativo di acqua utilizzata per la pulizia dei ricoveri animali suggerisce l'adozione di un razionale sistema di depurazione riciclo delle acque.

La gestione delle acque di scarico deve essere conforme alla normativa vigente.

9. SPAZI VERDI

La struttura deve avere un adeguato arredo arboreo anche al fine dell'isolamento acustico.

Nella definizione delle dimensioni dell'area su cui deve sorgere la struttura deve essere presa in considerazione la possibilità di creare dei parchetti per la stabulazione ricreativa libera di più soggetti fra di loro compatibili.

Tali parchetti vanno utilizzati a rotazione per consentire l'autosterilizzazione del terreno per mezzo del vuoto biologico.

Art. 11**Dimensionamento delle strutture di accoglienza**

1. Le strutture di accoglienza devono interessare bacini d'utenza delle dimensioni di 100-150.000 abitanti.

2. Ogni canile deve comprendere 150-250 posti cane per sopportare l'ingresso costante ipotetico di circa 80-120 cani al mese.

Art. 12**Accalappiamento dei cani**

1. Devono essere costituite squadre di accalappiamento formate da tre operatori, con un automezzo a disposizione. Le metodologie di recupero devono essere tali da non provocare nei cani traumi o sofferenze.

Art. 13**Sterilizzazione dei cani e dei gatti**

1. Ogni ASL deve predisporre un piano annuale di sterilizzazione dei cani catturati e dei gatti. I progetti di Intervento, motivati da previsioni statistiche e da opportuni piani di spesa, possono essere finanziati compatibilmente con l'ammontare dei fondi ministeriali istituiti per l'attuazione della Legge n.281 del 1991.

Art. 14**Criteri di anagrafatura dei cani**

1. A seguito dell'esperienza pilota di anagrafatura e considerata la validità della metodologia è previsto per tutta la Sardegna lo stesso tipo di anagrafe; ciò comporta quindi la necessità di approvvigionamento di microchip sottocutanei.

2. La rilevazione statistica indica una popolazione canina di 160.000 unità che con una rimonta del 30 per cento raggiunge le 50.000 unità.

3. Il microchip deve contenere in memoria un codice alfanumerico di dodici cifre inalterabile e unico che risponda alle normative ISO 11784 e 11785 e sia compatibile con i lettori progettati secondo questa normativa.

4. I registri dell'anagrafe canina devono essere tenuti nelle ASL di appartenenza e copia relativa deve essere fornita, con i conseguenti aggiornamenti, all'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale e ad ogni comune interessato. Le associazioni di volontariato possono richiedere copia degli stessi.

Art. 15**Prevenzione delle malattie sociali echinococcosi e leishmaniosi**

1. Le azioni per la Prevenzione e la cura di queste patologie sono oggetto di specifici piani di attuazione che vengono redatti successivamente.

Art. 16**Prevenzione del randagismo e politica delle strutture**

1. E' inopportuno polverizzare le strutture in una miriade di piccoli canili la cui gestione sarebbe estremamente antieconomica. Infatti un numero di soggetti fino a 250 cani può essere gestito da due o tre operai, per quanto riguarda la pulizia e l'alimentazione. L'assistenza veterinaria può essere garantita da un veterinario per la normale routine.

2. Nella distribuzione dei contributi criterio fondamentale di priorità deve essere quello di ricadere in un territorio scoperto e garantire un bacino d'utenza minimo di 100.000 abitanti, massimo di 250.000 abitanti.

3. Come posto cane si indica la superficie utilizzabile da un cane e non il singolo box.

4. Dalla descrizione delle caratteristiche strutturali precedentemente indicata si evince che le superfici minime occupabili variano a seconda della taglia. Perciò è preferibile strutturare i box con dimensioni pari a quelle relative ai cani più grandi (> 30 Kg.) al fine di poter gestire successivamente le micro e macro colonie in modo flessibile.

Art. 17**Formazione professionale**

1. Vengono proposti annualmente per essere inseriti nel piano regionale di formazione professionale dell'Assessorato del lavoro, programmi e progetti formativi per personale addetto alla gestione di canili e gattili, da finanziare con i fondi regionali e della Comunità europea.

2. Vengono anche utilizzati i fondi appositamente stanziati nei capitoli di bilancio dell'Assessorato competente e previsti nelle leggi di bilancio.

3. Sono redatti, in accordo con le ASL appositi programmi e progetti formativi di aggiornamento e riqualificazione del personale dipendente.

4. Per la formazione delle guardie zoofile sono stipulate apposite convenzioni con le associazioni di volontariato, iscritte nel Registro regionale, che dovranno provvedere alla progettazione e realizzazione degli appositi corsi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, li 4 marzo 1999

Palomba

Registrato alla Corte dei Conti - Sezione per la Regione Sarda - Addj 24 marzo 1999 - Registro n.1 Presidenza della Giunta Regionale - Foglio n.1.

ALLEGATO A**MODELLI TIPO PER LE CONVENZIONI****1) CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

Lo schema tipo di convenzione con le associazioni di volontariato dovrebbe contenere anche requisiti di affidabilità derivante da stime di adozioni potenzialmente garantite o da efficace attività pregressa.

Le attività da svolgere nel canile comunale, che possono essere assegnate in convenzione alle associazioni di volontariato sono sostanzialmente le seguenti:

- pulizia
- alimentazione
- attività ludiche e socializzazione dei soggetti ricoverati

d) adozioni e amministrazione relativa alle pratiche di adozione.

E' opportuno che gli operai addetti alle attività di cui alle lettere a) e b) siano dipendenti del canile, per ovviare a problemi organizzativi e di gestione amministrativa.

Il mansionario, laddove non siano contemplate regolamentazioni legislative specifiche, verrà concordato tra associazione e servizio Veterinario.

L'attività dell'associazione si dovrà svolgere in collaborazione con il veterinario responsabile.

Le attività delle associazioni dovranno garantire efficaci interventi nell'ambito delle adozioni e della prevenzione del randagismo con particolare efficacia nell'avvistamento e cattura degli animali.

2) SCHEMA DI CONVENZIONE

Per la gestione di canili comunali

Tra il Comune o Consorzio di Comuni di e l'associazione di volontariato.....

Vista la legge regionale 18 maggio 1994, n.21, si conviene e si stipula quanto segue:

è affidata alla suddetta associazione la gestione non sanitaria del canile sito in località.....

In particolare l'associazione deve garantire l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- custodia della struttura e degli animali ivi custoditi 24 ore su 24;
- alimentazione quotidiana degli animali secondo diete concordate con veterinario responsabile sanitario della struttura;
- pulizia e disinfezione dei ricoveri, gabbie, box, paddock e degli spazi di servizio, nonché dei locali della stessa associazione con le modalità indicate dal veterinario responsabile sanitario;
- promozione educativa nei confronti della popolazione ai fini della proposta di adozione dei soggetti non reclamati dai legittimi proprietari entro i termini previsti dalla presente legge;
- cura delle attività ludiche e relazionali dei soggetti ospitati secondo un protocollo concordato col veterinario;
- gestione amministrativa e approvvigionamento annuario del canile;
- vigilanza sulla applicazione della legge in oggetto nel territorio di competenza di codesto comune/Consorzio;

A tal fine deve essere indicato il nominativo delle guardie zoofile debitamente autorizzate secondo le modalità previste dalla legge regionale n.21 del 1984.

Per queste attività verrà accreditata alla associazione una somma non inferiore a lire giornaliere per cane ospitato e non superiore a lire, a titolo di rimborso spese.

Ai fini del rimborso dovrà essere prodotto un bilancio consuntivo suddiviso per voci di spesa documentato dalle pezze giustificative e allegato al registro delle presenze in canile firmato dal legale rappresentante della associazione alla fine di ogni anno amministrativo nonché alla relazione periodica da produrre quadrimestralmente indicante l'attività svolta.

Nella relazione devono essere indicati i seguenti parametri di valutazione:

a) numero cani entrati nel canile:

di questi:

- numero di cani accalappiati e numero di cani consegnati volontariamente;

b) la destinazione successiva:

- adottati da terzi;
- morti naturalmente;
- abbattuti con metodo eutanasico
- ancora ricoverati.

Deve essere allegata copia del registro di carico/scarico da realizzare secondo il modello allegato alla presente convenzione dal quale si evincono i giorni di permanenza complessiva di ciascun cane.

Per la esecuzione di dette attività si concedono in affidamento i sottoelencati beni immobili e le attrezzature sottoelencate:

.....

La convenzione ha la durata di anni a partire dal al

3) SCHEMA DI CONVENZIONE

Per servizi rifugio

Tra il Comune o Consorzio di Comuni di e l'associazione di volontariato.....

Vista la legge regionale 18 maggio 1994, n.21, si conviene e si stipula quanto segue:

Viene affidata a codesta Associazione, proprietaria del ricovero situato in località con autorizzazione sanitaria n..... del Comune di....., rilasciata in conformità alla legge regionale n.21 del 1994, la custodia dei soggetti ricoverati presso il canile sanitario di che:

- non sono stati reclamati dai legittimi proprietari entro i termini previsti;
- non sono stati adottati da terzi;
- devono essere mantenuti a vita presso strutture adeguate.

I soggetti dati in affidamento devono poter godere dello stesso trattamento garantito presso il canile sanitario.

A tal fine verrà accreditata a detta associazione una cifra pari a lire giornaliere/cane custodito a titolo di rimborso spese così calcolata:

ALIMENTAZIONE

(media 500 gr./die per lire 1500 Kg.) per lire.....

AMMORTAMENTO STRUTTURA per lire.....



GOVERNO ANIMALI

(1 unità lavorativa x 6 ore x 100 cani) per lire

SPESE VETERINARIE MEDICINALI per lire

TOTALE per lire

Tali costi saranno adeguati all'occorrenza funzione di imprevedibili necessità e delle probabili variazioni dei costi.

I soggetti custoditi nella struttura di ricovero possono comunque essere successivamente adottati da terzi, nel qual caso deve esserne fatta immediatamente comunicazione al canile sanitario ai fini della regolarizzazione della situazione anagrafica, così come la sopraggiunta morte.

Ai fini del rimborso dovrà essere prodotto un bilancio consuntivo suddiviso per voci di spesa documentato dalle pezze giustificative relative, allegato al registro delle presenze nella struttura di ricovero firmato dal legale rappresentante dell'associazione, alla fine di ogni anno amministrativo, nonché una relazione periodica da produrre trimestralmente indicante attività svolta.

La convenzione ha la durata di anni a partire dal al.....

4) SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA REGIONALE

Le schede sono di due differenti tipi:

- scheda propriamente detta (allegato I);
- il libretto (allegato 2 da rilasciare al proprietario).

La prima è una scheda in triplice copia da compilarsi a cura del veterinario e controfirmata dal proprietario.

Di queste:

- una copia resta al servizio veterinario della USL;
- una copia resta al proprietario/detentore;
- una copia va inviata al comune di residenza del cane per gli adempimenti opportuni.

Le stesse informazioni contenute in detta scheda vanno riportate sul libretto da rilasciare al proprietario, dove verranno trascritti anche i trattamenti obbligatori contro la echinococcosi, le denunce di smarrimento, morte, trasferimento del cane, etc.

=====
=====
=====
(Allegato 1)

Scheda di iscrizione

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Igiene e Sanità

Scheda di iscrizione Anagrafe Canina L.R. 18 maggio 1994, n.21

USL.....Comune..... Località.....

Codice Azienda.....Data anagrafe.....

Proprietario/Detentore (P/D).....

Cognome.....Nome.....Data di nascita.....Codice Fiscale..... Luogo di

nascita.....Residenza.....

Provincia.....Indirizzo.....Telefono.....Professione.....

Dati del cane

Codice di identificazione.....

Categoria U/A/R(Urbano/Aziendale/Rurale)

Nome.....Data nascita (mese/anno)..... Data morte.....causa.....

Sesso (M/F)Sterile (Si/No).....

Razza.....Mantello.....

Segni particolari.....

Uso:.....1 Compagnia, 2 Caccia, 3 Pastore, 4 Guardia, 5 Altro:

Il Titolare _____

Il Veterinario _____

=====
=====
=====